

Con le ultime pronunce giurisprudenziali alle corde lo strumento di accertamento

Vecchio redditometro in croce

Spese presunte e zero contraddittorio: destino segnato

DI DUILIO LIBURDI

Vecchio redditometro alle corde: non solo per il fatto di non dover dimostrare un nesso diretto tra disponibilità del contribuente e spese presunte solo statisticamente ma anche per l'assenza di contraddittorio preventivo e per la possibilità di far valere le nuove regole anche per i periodi di imposta antecedenti il 2009.

Nella sostanza, dunque, l'impressione è che il destino del contenzioso ancora esistente sulla scorta della applicazione del vecchio articolo 38 del dpr n. 600 del 1973 sia segnato nonostante, in alcuni casi, l'amministrazione finanziaria insista in maniera a volte incomprensibile nel coltivare il contenzioso stesso. Ciò non significa, ovviamente, che tutte le casistiche siano infondate ma, in buona parte, è evidente


come il vecchio strumento di accertamento mostri oggi tutta la sua inadeguatezza. Come, peraltro, è la stessa amministrazione finanziaria a ricordare nella circolare in materia di "nuovo" redditometro.

L'ultima pronuncia della Cassazione. I giudici di legittimità,

con la sentenza n. 6396 del 14 marzo scorso (si veda *Italia Oggi* del 20/3/2014), hanno definitivamente affossato un principio del tutto illogico che gli uffici dell'amministrazione finanziaria utilizzavano (e talvolta ancora utilizzano) in relazione alle procedure di adesione o nel contenzioso afferente l'applicazione del vecchio articolo 38 del dpr n. 600 del 1973. E cioè quello della necessità, inesistente da un punto di vista normativo, di dimostrare che la disponibilità finanziaria del contribuente fosse stata utilizzata proprio per l'acquisizione ovvero il mantenimento di beni che, in relazione alle spese, erano quantificati solo su base statistica. Molto chiaramente nella pronuncia viene affermato come la necessità di riscontrare il cosiddetto nes-

so eziologico costituirebbe un aspetto presuntivo ulteriore rispetto alla natura, già presuntiva, dello strumento in sé. In tal senso, peraltro, la Corte di Cassazione appare aver delimitato in maniera del tutto chiara la natura del vecchio redditometro che costituisce una presunzione semplice soprattutto con riferimento alla parte in cui si quantifica un reddito solo sulla base di indicatori e moltiplicatori statistici.

Il contraddittorio. In tema di redditometro, inoltre, le commissioni di merito stanno valorizzando, anche in relazione al passato, alcuni elementi che il legislatore, correttamente, ha voluto inserire nella riscrittura della norma finalizzata all'accertamento delle persone fisiche. Si tratta, in particolare, di un principio essenziale quale quello del contraddittorio ora previsto (addirittura in due fasi) in via obbligatoria nella nuova formulazione del nuovo redditometro. Alcune sentenze stanno affermando il principio in base al quale il contraddittorio era un passaggio necessario anche nel vecchio redditometro come elemento di tutela del contribuente (in tal senso, ad esempio, le pronunce della Ctp di Milano nn. 2056 e 2057/22/14 del 26 febbraio scorso). Più in generale, peraltro, è la stessa amministrazione finanziaria a sostenere come (molti passaggi della circolare n. 24 del 2013 vanno in questa direzione) il nuovo redditometro sia migliore del vecchio in quanto, il precedente strumento, si fondava esclusivamente su basi statistiche. Quindi, basta prendere atto di quello che dice, correttamente, l'amministrazione finanziaria. Posto che il nuovo redditometro è sicuramente più attendibile e coerente con la realtà (se spendi devi guadagnare almeno quello che spendi), la domanda da porsi è molto banale. Non si capirebbe, infatti, la necessità di riscrivere completamente la norma se la precedente era così attendibile come a volte



sostiene l'Agenzia delle entrate in sede di contenzioso.

Lo scostamento e l'applicazione retroattiva. Altre pronunce recenti (ad esempio Ctp di Milano n. 266/12/12) si sono occupate anche del tema dello scostamento inferiore al 25 per cento in un periodo di imposta sui due oggetti di accertamento. Correttamente, i giudici di merito hanno affermato come nel momento in cui lo scostamento in questione viene meno rispetto ad un periodo di imposta deve cadere l'accertamento anche rispetto all'altro periodo di imposta in quanto, evidentemente, manca il principio giuridico in base al quale il vecchio articolo 38 poteva innestarsi. Anche il tema della applicazione «retroattiva» del nuovo redditometro a valere sulle risultanze del vecchio è un aspetto assolutamente attuale. Ed anche su questo, le prime pronunce dei giudici di merito si stanno orientando verso una sorta di applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni. Non tanto da un punto di vista strettamente tecnico, posto il succedersi e l'entrata in vigore delle disposizioni normative, quanto da un punto di vista sostanziale e di rispetto del principio di una capacità contributiva che deve, in qualche modo, avvicinarsi alla realtà. Nella sostanza, non è immaginabile la situazione di un contribuente che, sino al 2008, sulla base di puri indicatori statistici era da considerare un evasore e, a partire dal 2009, con una situazione simile, si trova perfettamente in linea con i principi del nuovo redditometro.

© Riproduzione riservata

